



Consiglio Regionale
della Puglia

Verbo legge n. 292

1.

LEGGE REGIONALE

“Modifica dell’art. 3, comma 10, della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8”.



Consiglio Regionale
della Puglia

2.

LEGGE REGIONALE

“Modifica dell’art. 3, comma 10, della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8”.

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 10 dell’art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8, è così sostituito:

“10. Ai componenti del Comitato urbanistico regionale che non siano funzionari regionali in servizio, compete l’indennità lorda di lire 150 mila (centocinquantamila) per ogni effettiva partecipazione alle sedute del Comitato e dei Comitati ristretti di cui alla legge regionale 4 luglio 1994, n. 24. A tutti i componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del Comitato. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso dell’eventuale pedaggio autostradale”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

3

E' estratto del verbale della seduta del 16 giugno 1998 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)